


ALLEGATO A



Regione Umbria

**DIRETTIVA DI ATTUAZIONE
DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI
(ART. 1, L.R. 17/09/2013 N. 17)**

Art. 1

Finalità, definizioni e campo di applicazione

1. La Regione favorisce l'uso integrato dei tirocini con gli altri strumenti di politica attiva del lavoro al fine di orientare e qualificare l'inserimento lavorativo nonché ridurre la disoccupazione.
2. Per tirocinio si intende, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 69/1981 e s.m. e i., un'esperienza di formazione, anche diversamente denominata, svolta da soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione nell'ambito di un contesto lavorativo presso datori di lavoro pubblici o privati, che non si configura come rapporto di lavoro.
3. I tirocini si distinguono in:
 - a) **curricolari**, esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione finalizzate al conseguimento di un titolo di studio e/o di una qualificazione;
 - b) **extracurricolari**, esperienze in situazioni di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali.
4. Con la presente direttiva si intende disciplinare le modalità di attuazione dei tirocini extracurricolari e di qualsiasi altra misura avente medesimo oggetto e finalità, fatta eccezione per i periodi di pratica professionale e quelli previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, per i tirocini transnazionali nonché per i tirocini per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea promossi all'interno delle quote d'ingresso.
5. I tirocini extracurricolari si articolano in:
 - a) **tirocini formativi e di orientamento**, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Destinatari sono coloro che hanno conseguito un titolo di studio o una qualifica professionale nei dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio, secondo le procedure definite dalle singole fattispecie;
 - b) **tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro**, rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e a inoccupati. Tali tirocini sono attivabili anche in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
 - c) **tirocini estivi**, finalizzati ad orientare la scelta di ulteriori percorsi di studio o di percorsi professionali o di lavoro, promossi a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e che sono regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico o inseriti in un percorso di formazione professionale nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tali tirocini si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo.
6. Ai tirocini di cui al precedente comma 5 attivati in favore di cittadini non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, e di cittadini dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni previste dalla presente direttiva.

Art. 2

Durata dei tirocini extracurricolari

1. La durata dei tirocini extracurricolari di cui al precedente art. 1, comma 5 della presente direttiva è differenziata in funzione delle finalità e dei destinatari e non può essere superiore a:
 - a) mesi sei per i tirocini di formazione ed orientamento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a);
 - b) mesi dodici per i tirocini con finalità di reinserimento/inserimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. b);
 - c) mesi tre per i tirocini estivi di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) anche nel caso di pluralità di tirocini attivati a favore del medesimo destinatario.
2. Per le persone disabili ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n. 68/99 e s.m.e i., *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*, la durata dei tirocini di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), può estendersi fino a ventiquattro mesi.
3. Per le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991 e s.m. e i., *Disciplina delle cooperative sociali*, nonché per le persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, la durata dei tirocini di cui al precedente comma 1, lett. a) può estendersi fino a dodici mesi.
4. La durata massima prevista per tutte le tipologie di tirocinio si intende comprensiva delle eventuali proroghe.
5. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio in caso di maternità, malattia, infortunio e chiusura aziendale temporanea. In caso di malattia o infortunio, la sospensione si verifica se il medesimo evento si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio; in caso di chiusura aziendale, la sospensione si verifica se la stessa si protrae per una durata pari o superiore a quindici giorni consecutivi.
6. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi indicati ai precedenti commi 1, 2 e 3.
7. La durata settimanale delle attività previste per lo svolgimento dei tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5 deve essere almeno pari a venti ore settimanali e comunque non superiore al massimo delle ore settimanali di lavoro previste dal CCNL relativo al settore di riferimento del soggetto ospitante.
8. L'impegno settimanale di attività formativa, di cui al comma precedente, va assolto di norma in fascia diurna e nei giorni feriali, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento in fascia serale e/o notturna e/o nei giorni festivi.

Art. 3

Soggetti promotori

1. I tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5 sono promossi da un soggetto pubblico o privato che presidia la qualità dell'esperienza. A tal fine, in ottemperanza all'art. 13, comma 3, lett. c) della l.r. n. 69/1981 e s.m. e i. la Regione individua come soggetti promotori:

- a) la Regione Umbria;
 - b) gli Enti locali, singoli o associati, nonché i Centri per l'Impiego;
 - c) le Camere di commercio e le loro articolazioni organizzative;
 - d) gli istituti di istruzione universitaria e i loro consorzi, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, pubbliche o riconosciute dal MIUR;
 - e) le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - f) i soggetti accreditati alla formazione professionale;
 - g) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli albi regionali;
 - h) le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
 - i) le agenzie tecniche e le società in house della pubblica amministrazione;
 - j) i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del d.lvo. n. 276/2003 e s.m. e i., non già compresi nelle lettere precedenti.
2. La Regione sostiene azioni di promozione e di qualificazione del sistema dei soggetti promotori anche con riferimento a precisi destinatari delle misure.

Art. 4

Soggetti ospitanti

1. I tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5, lettere a), b) e c) possono essere ospitati da tutti gli organismi di natura pubblica o privata, imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e loro consorzi, le cooperative e loro consorzi, nonché da soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata.
2. I tirocinanti non potranno essere impegnati in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio, né gli stessi potranno essere impiegati per sostituire personale con contratto a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli funzionali all'organizzazione del soggetto ospitante.
3. Il soggetto ospitante può contestualmente accogliere più tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5 per lo stesso profilo professionale, nel rispetto dei limiti previsti dal successivo art. 9 della presente direttiva.
4. Il soggetto ospitante può, per lo stesso profilo professionale, consecutivamente accogliere più tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5 per non più di ventiquattro mesi complessivi. Tale limite non opera nel caso in cui almeno un terzo dei tirocini attivati, arrotondato all'unità superiore, ha dato luogo ad un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore a dodici mesi.
5. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e con quella in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, nonché con l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

6. Il soggetto ospitante non deve avere in corso nella medesima unità operativa procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga che riguardino lavoratori che svolgano attività equivalenti a quelle del percorso formativo.
7. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini nel caso in cui abbia proceduto, nei dodici mesi precedenti, ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale, limitatamente alle aree organizzative (es. uffici, reparti) ed alle figure professionali interessate dalla riduzione di personale.
8. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al precedente art. 2 della presente direttiva. In ogni caso fra il tirocinante ed il soggetto ospitante non devono risultare, nei sei mesi precedenti l'attivazione della misura, contratti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo e/o parasubordinato.
9. Il soggetto ospitante non può ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei ventiquattro mesi precedenti.
10. Ciascun soggetto pubblico o privato di cui al precedente comma 1 e al precedente art. 3, comma 1, non può contemporaneamente per lo stesso tirocinio ricoprire il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante.

Art. 5

Compiti del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore al fine di presidiare la qualità dell'esperienza ha il compito di:
 - a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio coadiuvando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
 - b) individuare, quale responsabile organizzativo del tirocinio, un referente i cui compiti sono definiti al successivo art. 7;
 - c) monitorare il buon andamento dell'esperienza di tirocinio;
 - d) redigere, con cadenza annuale, una relazione anche al fine di evidenziare i risultati di inserimento/reinserimento lavorativo, dandone adeguata pubblicità nel proprio sito internet. La relazione è inviata alla Regione.

Art. 6

Compiti del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante ha il compito di:
 - a) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;

- b) designare un tutor con esperienze e competenze professionali adeguate, i cui compiti sono definiti al successivo art. 7;
- c) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti e ogni altro strumento idoneo e necessario allo svolgimento delle attività formative;
- d) valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
- e) garantire ai tirocinanti, entro un tempo congruo dall'avvio del tirocinio stesso, la Formazione Generale e la Formazione Specifica secondo quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lvo n. 81/2008.

Art. 7

Tutoraggio

1. Il referente del soggetto promotore di cui al precedente art. 5 ha il compito di:
 - a) assicurare la coerente stesura del progetto formativo rispetto agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) e c);
 - b) coordinare l'organizzazione e programmare il percorso di tirocinio;
 - c) monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto anche al fine di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - d) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa ai fini del rilascio dell'attestazione di cui al successivo art. 12 della presente direttiva, anche per una eventuale evoluzione in un rapporto di lavoro con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.
2. Il tutor aziendale designato dal soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del piano formativo e ha il compito di:
 - favorire l'inserimento del tirocinante;
 - promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, collaborando con il referente di attività del soggetto promotore per l'attestazione degli apprendimenti;
 - aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (es. registri) per l'intera durata dello stesso;
 - accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
3. Il referente del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano al fine di garantire il buon andamento dell'esperienza di tirocinio rispetto all'efficienza organizzativa e all'efficacia del percorso formativo. In particolare, collaborano per l'accertamento e l'eventuale attestazione delle competenze acquisite.

Art. 8

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il referente del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante.

Art. 9

Limiti numerici

1. Il soggetto ospitante, in base alle dimensioni numeriche dell'unità operativa o della sede legale in cui si svolge il tirocinio, può accogliere contemporaneamente un numero di tirocini, siano essi curricolari o extracurricolari, entro i limiti di seguito indicati:
 - a) unità con un numero compreso tra zero e cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante; in assenza di dipendenti il soggetto ospitante dovrà assicurare il tutoraggio anche attraverso un soggetto esterno in caso di rete d'impresе;
 - b) unità con un numero compreso tra sei e diciannove dipendenti a tempo indeterminato: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - c) unità con un numero pari o superiore a venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I soci lavoratori delle società cooperative e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, ai fini del computo di cui al precedente comma 1, sono considerati come lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
3. I limiti numerici di cui al precedente comma 1 non si applicano ai tirocini promossi o attivati in favore dei disabili di cui alla l.n. 68/1999 e s.m. e i. e delle persone svantaggiate di cui alla l.n. 381/1991 e s.m. e i., nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale.

Art. 10

Modalità di attivazione e gestione dei tirocini

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti individuati anche su impulso dei candidati tirocinanti a ciò espressamente chiamati. Alla convenzione, in qualsiasi modo formata, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.
2. La convenzione può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie.
3. Il modello della convenzione e il modello del progetto formativo sono approvati con apposito atto dal Servizio Politiche Attive del Lavoro.
4. I tirocini di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) e c), sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del d.l. n. 510/1996, *Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del*

reddito e nel settore previdenziale, convertito in l. n. 608/1996 e s.m. e i.

5. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni la normativa di riferimento sarà individuata in quella della Regione sede di attivazione del tirocinio, salvo quanto previsto dalla l. n. 99/2013.
6. Nel caso di tirocini promossi in Umbria che prevedono lo svolgimento dell'attività formativa esclusivamente in un'altra Regione la normativa di riferimento è individuata in quella della Regione nella quale si svolge il tirocinio.
7. Nel caso di tirocini promossi in altre Regioni che prevedono lo svolgimento del tirocinio nel territorio della Regione Umbria la normativa di riferimento è quella di cui alla presente direttiva.

Art. 11

Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicurativa.
2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una amministrazione pubblica, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
3. La copertura assicurativa deve estendersi a tutte le attività del progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica ospitante.

Art. 12

Attestazione degli apprendimenti acquisiti

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia un'attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale ai sensi della d.g.r. n. 51/2010, *Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione*.
2. Il tirocinio deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2, lett. i) d.lvo n. 276/2003 e s.m. e i., *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista dal progetto formativo.
3. È fatto obbligo ai soggetti attuatori di attività di formazione professionale, l'acquisizione nel procedimento di riconoscimento dei crediti formativi della attestazione e delle eventuali ulteriori evidenze relative ad esperienze di tirocinio, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Art. 13

Indennità di partecipazione

1. Ai sensi dell'art 1, commi 34-36 della l. n. 92/2012, *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, è corrisposta al tirocinante - di norma a cura del soggetto ospitante e salvo diversa previsione della convenzione - un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Si ritiene congrua un'indennità di partecipazione minima mensile di euro trecento lordi corrispondente all'impegno minimo settimanale di cui al precedente art. 2, comma 7 e fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali. L'importo minimo è elevato a euro quattrocento lordi mensili se l'impegno settimanale è pari o superiore a venticinque ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo.
2. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione dell'ammortizzatore.
3. L'indennità verrà, in ogni caso, erogata a fronte di una partecipazione minima al percorso formativo pari al 75% della sua durata su base mensile. L'indennità non si computa ai fini del calcolo per il mantenimento dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
4. Fermo restando che i tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5 non costituiscono rapporto di lavoro, dal punto di vista fiscale l'indennità di partecipazione è considerata reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, d.p.r. n. 917/1986, TUIR, e s.m. e i.
5. I soggetti ospitanti pubblici possono accogliere tirocinanti nel rispetto del principio di invarianza finanziaria ai sensi della normativa vigente.
6. I soggetti promotori pubblici hanno facoltà di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché forme di forfetizzazione, garantendo la copertura finanziaria dell'indennità di partecipazione.
7. I soggetti promotori privati possono in convenzione assumere l'onere della corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Art. 14

Informazione, monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale, in accordo con le parti sociali e le amministrazioni provinciali, assicura la necessaria attività di informazione, promuovendo le opportunità collegate all'attivazione dei tirocini. Prevede, inoltre, attività di sensibilizzazione mirata a seconda delle diverse tipologie di beneficiari.
2. La Giunta regionale attraverso i servizi competenti, svolge, anche in accordo con le Agenzie tecniche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attività di monitoraggio finalizzate alla valutazione dell'efficacia delle politiche e delle misure disciplinate ai sensi della presente

direttiva con particolare riferimento ai risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo.

3. Sulla base delle attività di monitoraggio svolte ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta Regionale, di norma entro il 30 ottobre di ogni anno, dà opportuna comunicazione dei risultati del monitoraggio e delle relazioni dei soggetti promotori di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. d).

Art. 15

Politiche di accompagnamento e di sostegno

1. La Regione può finanziare, sostenere e promuovere, in accordo con il comma 1 dell'art.13 della l. n. 69/1981 e s.m. e i., *Norme sul sistema formativo regionale*, e nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza:
 - a) misure agevolative atte a realizzare i tirocini nonché interventi tesi a favorire l'evoluzione dei tirocini in una opportunità lavorativa qualificata, anche attraverso lo strumento dell'apprendistato;
 - b) misure finalizzate a incentivare la definizione di progetti formativi di qualità.
2. Al fine di promuovere le politiche di cui al precedente comma 1, possono essere previsti meccanismi e strumenti che riguardino specifiche tipologie di destinatari e/o soggetti promotori e/o soggetti ospitanti, secondo criteri individuati nei singoli provvedimenti, anche al fine di valorizzare la responsabilità sociale dell'impresa. Possono essere, altresì, individuate misure di incentivazione per i soggetti promotori e/o per i soggetti ospitanti a condizione che raggiungano elevati risultati nell'evoluzione dei tirocini in contratti di lavoro.

Art. 16

Vigilanza, controllo e sanzioni

1. La Regione Umbria opera per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tale scopo possono essere promosse forme di collaborazione con le autorità competenti in materia ispettiva.
2. Qualora il soggetto promotore riscontri presunte irregolarità circa il rispetto delle disposizioni della presente direttiva ne dà immediata segnalazione alla Regione.
3. La Regione, anche su impulso dei soggetti promotori, dispone la sospensione dall'attivazione dei tirocini, per il periodo di un anno dall'accertamento, nei confronti del soggetto ospitante che non abbia rispettato le disposizioni della presente direttiva o quanto previsto nella convenzione e nel progetto formativo. Il soggetto ospitante è tenuto altresì al rimborso di eventuali risorse pubbliche corrisposte.
4. Ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti, la mancata corresponsione dell'indennità comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è

proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di euro mille a un massimo di euro seimila.

5. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689/1981 e s.m.e i.

Art. 17

Disposizioni speciali

1. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità dei tirocini per persone disabili di cui alla l. n. 68/99 e s.m. e i., svantaggiate di cui alla l. n. 381/1991 e s.m.e i., nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale, con proprio atto il Servizio Politiche Attive del Lavoro può definire specifiche misure di sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata settimanale delle attività e/o di corresponsione dell'indennità di partecipazione nonché della misura del suo ammontare.

Art. 18

Disposizioni finali e transitorie

1. Le presenti disposizioni costituiscono livelli minimi di riferimento per i tirocini di cui all'art. 1, comma 5.
2. Eventuali adeguamenti di natura tecnica a seguito di nuove disposizioni nazionali e regionali sono introdotte con atto del Servizio Politiche attive del lavoro.
3. Le disposizioni del presente atto entrano in vigore dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria delle determinazioni dirigenziali che definiscono ed approvano il modello della convenzione e il modello del progetto formativo e si applicano ai tirocini extracurricolari attivati successivamente a tale data, fatti salvi quelli, anche diversamente denominati, promossi prima di essa, con Avvisi e Bandi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 d.lvo n. 165/2001 e degli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 26, d.lvo n. 163/2006 ai quali si applica la disciplina prevista in questi ultimi.
4. Le convenzioni di tirocinio sottoscritte antecedentemente all'entrata in vigore del presente atto si applicano ai soli tirocini extracurricolari che hanno inizio entro e non oltre il 28 febbraio 2014. In ogni caso anche per questi ultimi è dovuta un'indennità di partecipazione nella misura minima di euro trecento mensili.